



**P FESR**  
SICILIA 2014-2020



ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. 28 APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO,  
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009 N. 77.


PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE SISMICA

## PIANO REGIONALE DI MICROZONAZIONE SISMICA

(OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013, OCDPC 171/2014, OCDPC 293/2015 e OCDPC 344/2016)

MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 1 (MS1)  
MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3 (MS3)  
E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE  
PER L'EMERGENZA (CLE)

### SCHEMA DI CONTRATTO



Il Progettista  
(geol. Antonio Torrisi)

Il RUP  
(ing. Alfio Cannizzo)



ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. 28 APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO,  
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009 N. 77.

**PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE SISMICA**

**PIANO REGIONALE DI MICROZONAZIONE SISMICA**

(Deliberazione Giunta Regionale del 20 marzo 2017, n. 138)

**MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 1 (MS 1), MICROZONAZIONE SISMICA  
LIVELLO 3 (MS 3) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE  
PER L'EMERGENZA (CLE)**

Lotto unico

RIF. CIG: .....

Rep. N. ....

**SCHEMA DI CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

Procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'Art. 95, comma 3 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi relativi agli studi di Microzonazione sismica di livello 1 (d'ora in avanti MS1), accompagnati dall'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (d'ora in avanti CLE), e agli studi di Microzonazione sismica di livello 3 (d'ora in avanti MS3) relativamente al territorio dei Comuni elencati nell'Allegato 1 del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* che costituisce parte delle norme regolatrici del presente contratto di affidamento.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Palermo, nella sede del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di via G. Abela n. 5, davanti a me \_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante dello stesso Dipartimento Regionale, giusto D.D.G. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono presenti:

- il dott. ing. \_\_\_\_\_, agente in rappresentanza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nella sua qualità di Dirigente Generale, giusto Decreto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, (Allegato 1 – Decreto di nomina) il quale dichiara che l'Ente rappresentato è iscritto alla partita fiscale n. \_\_\_\_\_;
- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, il quale dichiara che la \_\_\_\_\_ rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, con oggetto sociale \_\_\_\_\_, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di \_\_\_\_\_.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.



## PREMESSO CHE

- Con Deliberazione del 20 marzo 2017, n. 138 la Giunta Regionale ha apprezzato il documento inerente il *Piano Regionale di Microzonazione Sismica*, redatto dal DRPC Sicilia nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Ordinanze *ex art. 11* della legge 26 giugno 2009, n. 77;
- Il Piano nello specifico, tenendo conto degli studi di MS precedentemente condotti nel territorio della Regione Sicilia, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili dai contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, *ex art. 11* della legge 26 giugno 2009, n. 77, e dal PO FESR Sicilia 2014/2020, Obiettivo Tematico 5, Azione 5.3.2, prevede fundamentalmente quattro azioni tra cui quella oggetto del presente documento per come di seguito specificata:
  - studi di MS1, MS3 e della CLE nei Comuni dell'isola con  $ag > 0,125g$  di riferimento dei contesti territoriali, in accordo con gli “*Standard minimi per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile (e di resilienza socio territoriale)*”, approvati il 17 dicembre 2015;
- Il progetto dell'intervento è stato redatto dal dott. geol. Antonio Torrisi a seguito dell'incarico ricevuto giusta determina dirigenziale 8 maggio 2017, n. 668, conformemente alle previsioni del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
- Il DRPC Sicilia ha proceduto ad esperire l'aggiudicazione dei servizi in argomento con procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'Art. 95, comma 3 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Il DRPC Sicilia, con decreto del Dirigente Generale, ha nominato la Commissione giudicatrice di cui all'Art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;
- La Commissione giudicatrice, nella seduta del \_\_\_\_\_, ha valutato l'offerta economicamente più vantaggiosa quella della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, al prezzo complessivo di \_\_\_\_\_, oltre I.V.A., come da decreto di aggiudicazione definitiva del Dirigente Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- A seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, io Ufficiale Rogante ho personalmente

## VERIFICATO

- L'esistenza della/e cauzione/i definitiva/e, nella forma della fideiussione \_\_\_\_\_, che qui si richiama, nelle modalità previste dall'Art. 103 del Codice dei contratti, a tutela della corretta esecuzione dei servizi nei \_\_\_\_\_ mesi successivi alla loro consegna;
- La certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore, atto che qui si richiama pur non allegandolo;
- Il rispetto del termine dilatorio per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'Art. 32, commi 9 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Il modello GAP che qui si richiama pur non allegandolo, compilato dalle parti ai sensi dell'Art. 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- L'esistenza del Documento Unico di Valutazione Rischi che qui si richiama pur non allegandolo;
- L'informazione del Prefetto ovvero la richiesta di informativa, ai sensi dell'Art. 91 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, che qui si richiama pur non allegandola.



Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore economico, tutti completi dei relativi allegati e annessi, ancorché non materialmente allegati al presente atto ma che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare integralmente, costituiscono parti integranti e sostanziali dell'atto negoziale.

Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1

### Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici

Nel presente contratto:

il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è indicato con la parola "Amministrazione", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;

il contraente \_\_\_\_\_ è indicato con la parola "Soggetto Realizzatore", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore.

L'esecuzione del presente contratto è regolata dalle norme di seguito indicate:

- regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice Civile;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel seguito Codice;
- D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli Articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- leggi regionali siciliane, in quanto applicabili.

Il *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* costituisce parte delle norme regolatrici del presente contratto di affidamento, a cui si allega per la successiva sottoscrizione e accettazione delle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Il Soggetto Realizzatore contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le norme di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte, sebbene non allegate al contratto.

Si precisa che in caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara di cui alle premesse prodotti dall'Amministrazione regionale, prevarranno sugli atti e i documenti



della gara prodotti dal Soggetto Realizzatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Soggetto Realizzatore stesso e accettate dall'Amministrazione regionale.

## Articolo 2

### Oggetto e luogo della prestazione

Il Soggetto Realizzatore \_\_\_\_\_ si obbliga ad eseguire gli studi di MS1, MS3 e della CLE così come individuati negli elaborati progettuali, conformemente alle prescrizioni contenute nel *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.

## Articolo 3

### Corrispettivi

Il corrispettivo dovuto al Soggetto Realizzatore dall'Amministrazione regionale per le prestazioni contrattuali relative al progetto, è pari a complessivi € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), oltre IVA \_\_\_\_\_%, in ragione del prezzo indicato nell'offerta economica, che devono intendersi qui integralmente trascritti.

L'importo sopra indicato, stimato secondo le indicazioni delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM), rispettivamente, 3907/2010 (annualità 2010) e 4007/2012 (annualità 2011), e delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC), rispettivamente, 52/2013 (annualità 2012), 171/2014 (annualità 2013), 293/2015 (annualità 2014) e 344/2016 (annualità 2015), non essendo la prestazione di tipo convenzionale, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali: analisi ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi geologici, realizzazione delle prove geofisiche, realizzazione delle perforazioni e delle prove DH, realizzazione delle analisi numeriche di risposta sismica locale 1D e/o 2D, redazione degli elaborati e delle relazioni illustrative, contributi previdenziali e qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto al DRPC Sicilia a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente documento.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Soggetto Realizzatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Soggetto Realizzatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Soggetto Realizzatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Soggetto Realizzatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata a "Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana" – codice fiscale 80012000826 – Partita I.V.A. 02711070827, emessa dopo le verifiche previste dall'Art. 10 (Validazione e certificazione degli studi), entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Ente, sulla quale dovrà essere indicato il codice IBAN per l'accredito dell'importo dovuto.

Il Soggetto Realizzatore dovrà dichiarare che il conto corrente bancario o postale dedicato e gli addetti autorizzati ad operare sul c/c, sono stati individuati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Le persone delegate a operare sul conto corrente bancario del Soggetto Realizzatore sono quelle di seguito elencate: \_\_\_\_\_.





Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si comunica che il numero CIG relativo al progetto è il seguente \_\_\_\_\_.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dalla predetta normativa comporta la nullità assoluta del contratto.

Alla fattura dovrà essere allegato il modello contenente i dati del Soggetto Realizzatore per la richiesta telematica da parte dell'Amministrazione regionale del D.U.R.C.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula e ha durata sino all'avvenuta consegna, validazione e certificazione delle risultanze tecniche degli studi di MS1, MS3 e della CLE da parte del DRPC Sicilia, i cui tempi sono fissati nei punti 4.2 e 5.3 del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*.

#### **Articolo 5**

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Soggetto Realizzatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il Soggetto Realizzatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Soggetto Realizzatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il Soggetto Realizzatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Soggetto Realizzatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Amministrazione regionale, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al Soggetto Realizzatore solo dopo che il predetto Ispettorato dichiara cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi il Soggetto Realizzatore non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi e adempimenti a carico del Soggetto Realizzatore**

Sono a carico del Soggetto Realizzatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Per il corretto espletamento degli studi di MS1, MS3 e della CLE e per la loro informatizzazione, archiviazione e rappresentazione grafica, dovranno rispettarsi le indicazioni dei riferimenti tecnici e normativi di cui al punto 2 del *Capitolato speciale*



*descrittivo e prestazionale*. Il Soggetto Realizzatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti all'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del Soggetto Realizzatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Art. 3 e il Soggetto Realizzatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale, assumendosene ogni relativa alea.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i luoghi indicati dall'Amministrazione regionale dovranno essere eseguite senza interferire nelle normali attività della Regione e dei Comuni.

Il Soggetto Realizzatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione regionale e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Soggetto Realizzatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione regionale e/o da terzi autorizzati.

Il Soggetto Realizzatore si impegna ad avvalersi di personale tecnico specializzato e qualificato. Nel caso in cui nell'offerta presentata il Soggetto Realizzatore abbia previsto personale specificamente competente e formato, dovrà garantire nell'esecuzione delle prestazioni richieste per l'appalto l'impiego di tale personale o altro con equivalenti titoli; detto personale potrà accedere nei locali dell'Amministrazione regionale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa consegna all'Amministrazione regionale di un elenco completo dei dati del personale interessato. In proposito, all'inizio dell'appalto, il Soggetto Realizzatore comunicherà per iscritto l'elenco nominativo, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

Il Soggetto Realizzatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione regionale.

Il Soggetto Realizzatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

In caso di inadempimento da parte del Soggetto Realizzatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Articolo 7**

### **Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

Il Soggetto Realizzatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:

- fornire i prodotti tecnici oggetto del contratto con le specifiche e le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo e nel *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*; a erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione;



- manlevare l'Amministrazione regionale dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione regionale.

## **Articolo 8 Proprietà dei dati e pubblicazione**

Fermo restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto Realizzatore, il DRPC Sicilia è autorizzato all'utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti l'incarico, per fini istituzionali. La documentazione finale degli studi di MS1, MS3 e CLE (in formato pdf e vettoriale) sarà pubblicata sul sito web istituzionale del DRPC Sicilia e resa disponibile a tutti gli utenti anche a mezzo di applicazioni cartografiche tipo webGIS.

## **Articolo 9 Responsabilità**

Il Soggetto Realizzatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Il Soggetto Realizzatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione regionale, al suo personale, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Il Soggetto Realizzatore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione regionale e dei terzi e valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Soggetto Realizzatore in ordine allo svolgimento di attività oggetto sociale, ivi comprese quelle oggetto del presente contratto, con massimale di € \_\_\_\_\_.

## **Articolo 10 Validazione e certificazione degli studi di MS1, CLE e MS3**

Gli studi di MS1, della CLE e di MS3, coerentemente con quanto disposto dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM), rispettivamente, 3907/2010 (annualità 2010) e 4007/2012 (annualità 2011), e delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC), rispettivamente, 52/2013 (annualità 2012), 171/2014 (annualità 2013), 293/2015 (annualità 2014) e 344/2016 (annualità 2015), dovranno essere validati e certificati dal DRPC Sicilia che, per lo svolgimento di tale attività, si avvale del supporto tecnico - scientifico del Validatore.

L'iter procedurale è illustrato nei punti 4.2 e 5.3 del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*.

## **Articolo 11 Modalità di corresponsione dei compensi e Fatturazione**





Il compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione tecnica di cui al *Capitolato*, verrà corrisposto dal DRPC Sicilia secondo le seguenti modalità:

#### Compensi dovuti per la MS1 e CLE

1. Primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo per la MS1 e CLE, erogato dopo l'approvazione del DRPC Sicilia degli elaborati previsti dalla FASE 1 - ATTIVITÀ PRELIMINARE per gli studi di MS1 per tutto il lotto di lavoro;
2. Secondo acconto, pari al 40% dell'importo complessivo per la MS1 e CLE, erogato a seguito dell'avvenuta validazione regionale della documentazione prevista dalla FASE 2 per la MS1 e CLE;
3. Saldo, pari al restante 30% dell'importo complessivo per la MS1 e CLE, erogato dopo l'emissione del *Certificato di conformità* rilasciato dal DRPC Sicilia sulle risultanze tecniche della MS1 e della CLE per tutto il lotto di lavoro.

#### Compensi dovuti per la MS3

1. Primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo per la MS3, erogato dopo l'approvazione del DRPC Sicilia, sentito il Soggetto Validatore, del piano delle indagini previsto dal punto 5.1.3 del *Capitolato*, secondo la tempistica di cui al punto 5.3 del *Capitolato* medesimo;
2. Secondo acconto, pari al 20% dell'importo complessivo per la MS3, erogato a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del DRPC Sicilia degli elaborati provvisori per la MS3 (ved. punto 5.3 del *Capitolato* - par. 6);
3. Terzo acconto, pari al 20% dell'importo complessivo per la MS3, erogato a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del DRPC Sicilia degli elaborati finali per la MS3 (ved. punto 5.3 del *Capitolato* - par. 8);
4. Saldo, pari al restante 30% dell'importo complessivo per la MS3, erogato dopo l'emissione del *Certificato di conformità* rilasciato dal DRPC Sicilia sulle risultanze tecniche della MS3.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione al DRPC Sicilia della regolare fattura. Il pagamento del corrispettivo, infatti, sarà effettuato dall'Amministrazione regionale in favore del Soggetto Realizzatore in pro-quota come avanzamento dei servizi eseguiti, validati e certificati, sulla base della fattura emessa successivamente alla data di accettazione delle risultanze tecniche, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche secondaria, nonché nel presente atto. La fattura emessa dal Soggetto Realizzatore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto nonché il dettaglio dei prodotti forniti, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione regionale.

L'importo della fattura, che dovrà essere emessa successivamente alla data di accettazione, ad avvenuta validazione e certificazione degli studi, sarà liquidato dall'Amministrazione regionale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, previa acquisizione da parte del Soggetto Realizzatore della dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali e obbligatorie dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Soggetto Realizzatore ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la



gestione contrattuale, intestato alla \_\_\_\_\_ – via \_\_\_\_\_ – Cap \_\_\_\_\_  
- C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. n. \_\_\_\_\_ Banca di \_\_\_\_\_ –  
Agenzia di \_\_\_\_\_ - con Codice IBAN IT \_\_\_\_\_.

Il Soggetto Realizzatore dichiara, inoltre, che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate dall'Art. 3, comma 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo della gara (CIG: \_\_\_\_\_). È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore a qualsiasi titolo riferiti ai servizi di cui al presente contratto e l'Amministrazione regionale può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il Soggetto Realizzatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ne deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale.

Il Soggetto Realizzatore prende atto, altresì, che l'Amministrazione regionale non corrisponderà interessi moratori qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'Amministrazione regionale.

Il Soggetto Realizzatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione regionale le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Soggetto Realizzatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## Articolo 12

### **Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni antimafia**

Il Soggetto Realizzatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Soggetto Realizzatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Soggetto Realizzatore prende atto che l'affidamento dei servizi in argomento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale della Ditta, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per



l'applicazione delle medesime disposizioni, né, infine, essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Soggetto Realizzatore, rinunciando espressamente a ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del contratto fossero emanati i citati provvedimenti, l'Amministrazione regionale provvederà alla risoluzione del contratto stesso.

Il Soggetto Realizzatore si impegna a presentare a richiesta tutti i documenti necessari per ottenere le informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Ente stesso, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli Art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Soggetto Realizzatore stesso, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione.

Qualora il Soggetto Realizzatore non ottemperi agli obblighi di cui sopra, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

### **Articolo 13**

#### **Clausola risolutiva espressa**

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

### **Articolo 14**

#### **Forme di inadempimento, tempi di esecuzione e penali**

Il Soggetto Realizzatore è formalmente inadempiente quando:

- ometta, anche parzialmente, di assicurare l'esecuzione degli studi di MS1, MS3 e CLE derivanti dai servizi in argomento;
- non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, ai tempi concordati e previsti nel presente atto e relativi allegati. In particolare quando non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di sicurezza nonché di quanto altro previsto dagli atti di gara e tecnici;
- non adempia agli obblighi di cui agli Art. 3 (Corrispettivi), 4 (Durata), 6 (Obblighi e adempimenti a carico del Soggetto Realizzatore), 7 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), 10 (Validazione e certificazione degli studi di MS1, CLE e MS3), 11 (Modalità di corresponsione dei compensi e Fatturazione);
- ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto, nonché delle normative vigenti in materia di servizi.

Il tempo utile massimo di riferimento per dare ultimato il servizio è stabilito dai punti 4.2 e 5.3 del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*.

Il punto 6 del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* regola, invece, le norme riguardanti eventuali richieste di proroghe o penali per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell'incarico.

L'Amministrazione regionale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Soggetto Realizzatore a qualsiasi



titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Soggetto Realizzatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse e al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Soggetto Realizzatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Soggetto Realizzatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di detrarre le penalità applicate per ogni prestazione non eseguita o non eseguita conformemente al *Capitolato*, anche in modo parziale, dai pagamenti o dalla cauzione prestata dal Soggetto Realizzatore, che, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla nell'importo originario entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all'Art. 15 (Garanzia di esecuzione).

Resta inteso che il Soggetto Realizzatore deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle inadempienze contrattuali.

L'importo delle penalità, irrogate dall'Amministrazione regionale sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, è stabilito con provvedimento da comunicare al Soggetto Realizzatore ed è addebitato sui crediti del Soggetto Realizzatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che il Soggetto Realizzatore ha eventualmente stipulato con l'Amministrazione regionale.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al successivo Art. 15 (Garanzia di esecuzione).

Le penalità sono notificate al Soggetto Realizzatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Ove il Soggetto Realizzatore impieghi il personale non corrispondente a quello indicato in sede di offerta, il corrispettivo verrà, comunque, ridotto in proporzione ai corrispondenti livelli retributivi.

## Articolo 15

### Garanzia di esecuzione

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, il Soggetto Realizzatore presenta garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_, ai sensi dell'Art. 103 del Codice. La predetta garanzia può essere ridotta del 50 per cento ai sensi del combinato disposto degli Art. 84 e 103 del Codice. Il Soggetto Realizzatore è tenuto, inoltre, ad osservare per la stipula della garanzia, quanto indicato dalla normativa in materia. Comunque la garanzia deve permanere fino al termine di tutte le obbligazioni previste dal contratto.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'Art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso \_\_\_\_\_, intestato all'Amministrazione regionale.



La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'aggiudicatario.

Lo svincolo dalla cauzione definitiva avrà luogo solo ad avvenuta ultimazione degli studi di MS1, MS3 e CLE e successiva validazione e certificazione da parte del DRPC Sicilia.

La cauzione è stabilita a garanzia dell'adempimento da parte del Soggetto Realizzatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Articolo 16**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a totale carico del Soggetto Realizzatore tutte le spese inerenti al contratto, oneri fiscali di bollo e di registro del contratto o di altro documento sostitutivo per l'affidamento, nonché ogni altro onere connesso ai servizi per gli studi di MS1, MS3 e CLE o discendente dall'applicazione del contratto stesso.

L'attestato di versamento dovrà essere consegnato all'Ufficiale Rogante entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto e dovrà essere provvisto della specificazione analitica secondo le tariffe in vigore fissate.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione o sull'importo cauzionale definitivo, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Per quanto concerne gli oneri in bollo relativi ai verbali in contraddittorio eventualmente previsti dal presente contratto ed il certificato di verifica di conformità, sono assoggettati ad imposta di bollo a carico dell'esecutore che dovrà provvedere attraverso apposizione di marca da bollo di importo vigente per ogni quattro facciate.

## **Articolo 17**

### **Riservatezza**

Il Soggetto Realizzatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Soggetto Realizzatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione regionale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Soggetto Realizzatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione regionale.





Il Soggetto Realizzatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Il Soggetto Realizzatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

### **Articolo 18** **Risoluzione**

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- il Soggetto Realizzatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'Art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli Art. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, ai sensi dell'Art. 108 del Codice;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore per l'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore per l'esecuzione del contratto, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- ritardo rispetto ai tempi previsti per l'esecuzione degli studi;
- rallentamento nel corso degli studi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei servizi e dei prodotti derivati alle specifiche di contratto e allo scopo del progetto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del Soggetto Realizzatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta al Soggetto Realizzatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli studi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore per l'esecuzione del contratto e il Soggetto Realizzatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli studi, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali studi debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione



appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. La rescissione avviene con comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

## **Articolo 19**

### **Recesso**

L'Amministrazione regionale ha diritto, nei casi di: (I) giusta causa, (II) reiterati inadempimenti del Soggetto Realizzatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Soggetto Realizzatore con lettera raccomandata a.r. o PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Soggetto Realizzatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Soggetto Realizzatore;
- qualora il Soggetto Realizzatore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara, dal Disciplinare di gara relativi alla procedura aperta attraverso cui è stato scelto il Soggetto Realizzatore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Soggetto Realizzatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso il Soggetto Realizzatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso il Soggetto Realizzatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'Art. 1671 cod. civ.

## **Articolo 20**

### **Trasparenza dei prezzi**

Il Soggetto Realizzatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- dichiara che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi



inclusi gli Art. 81 e seguenti del Trattato CE e gli Art. 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Soggetto Realizzatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Soggetto Realizzatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 21**

### **Divieto di cessione del contratto**

Il Soggetto Realizzatore, ai sensi dell'Art. 105, comma 1 del Codice, non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

È fatto divieto, altresì, al Soggetto Realizzatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Soggetto Realizzatore degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

In caso di cessione del contratto, al Soggetto Realizzatore non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni effettuate e l'Ente potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione stessa.

## **Articolo 22**

### **Subappalto**

Il Soggetto Realizzatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. *(da inserire nel caso in cui l'affidataria abbia dichiarato in sede di offerta di non avvalersi del subappalto) ovvero nel caso di subappalto* E' ammesso il subappalto, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e nel rispetto di tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La parte di servizio che viene concessa in subappalto, non può superare il 30% del valore dell'offerta.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Soggetto Realizzatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti del DRPC Sicilia, delle prestazioni subappaltate.

## **Articolo 23**

### **Gruppo di lavoro**

Il gruppo di lavoro indicato dal Soggetto Realizzatore in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso del DRPC Sicilia. Qualora il Soggetto Realizzatore, durante lo svolgimento del servizio, si trovi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione al DRPC Sicilia, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione. I nuovi componenti dovranno possedere, in ogni caso, requisiti equivalenti o superiori a quelli



delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di specifica documentazione.

## **Articolo 24**

### **Patto d'Integrità**

Al presente contratto viene allegato il Patto di integrità che stabilisce la reciproca, formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione del presente contratto.

## **Articolo 25**

### **Consenso al trattamento dei dati**

Il Soggetto Realizzatore autorizza l'Amministrazione regionale a raccogliere e a trattare i propri dati personali per le finalità inerenti all'instaurazione del rapporto di cui al presente contratto e alla gestione del medesimo.

Sono trattati i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.

Il trattamento avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.

Le parti concordano che per quanto concerne i dati che l'Amministrazione regionale è obbligata a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

I dati non verranno dall'Amministrazione regionale diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

I dati del Soggetto Realizzatore potranno essere comunicati dall'Amministrazione regionale, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ad essi per finalità ausiliare al rapporto che intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il Soggetto Realizzatore può esercitare nei confronti dell'Amministrazione regionale i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale, i cui dati sono riportati nell'instaurazione del presente contratto.



## **Articolo 26**

### **Notifiche e comunicazioni**

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, devono essere effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, per le Imprese soggette a tale obbligo, mentre per le Società non obbligate all'utilizzo della PEC le notifiche e comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate, anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, o con mezzo fax qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dal Soggetto Realizzatore, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

La PEC dell'Amministrazione regionale è:

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it .

## **Articolo 27**

### **Definizione delle Controversie**

La transazione e l'accordo bonario sono regolati dagli Art. 239 e 240 del Codice. Nelle more della risoluzione delle controversie il Soggetto Realizzatore non può comunque rallentare o sospendere l'attività di studio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario nonché quelle inerenti la dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e le sanzioni alternative, sono devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Palermo.

## **Articolo 28**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto non previsto dal presente schema di contratto si intendono richiamate e trascritte le disposizioni di legge in materia.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n. \_\_\_\_\_ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole sotto indicate e le sottoscrizioni.-

Palermo, .....

IL SOGGETTO REALIZZATORE

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L'UFFICIALE ROGANTE





Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Soggetto Realizzatore dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- Articolo 3 (Corrispettivi);
- Articolo 5 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);
- Articolo 6 (Obblighi e adempimenti a carico del Soggetto Realizzatore);
- Articolo 7 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali);
- Articolo 8 (Proprietà dei dati e pubblicazione);
- Articolo 9 (Responsabilità);
- Articolo 10 (Validazione e certificazione degli studi di MS1, CLE e MS3)
- Articolo 11 (Modalità di corresponsione dei compensi e Fatturazione);
- Articolo 12 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni antimafia);
- Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa);
- Articolo 14 (Forme di inadempimento, tempi di esecuzione e penali);
- Articolo 15 (Garanzia di esecuzione);
- Articolo 16 (Oneri fiscali e spese contrattuali);
- Articolo 17 (Riservatezza);
- Articolo 18 (Risoluzione);
- Articolo 19 (Recesso);
- Articolo 20 (Trasparenza dei prezzi);
- Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto);
- Articolo 22 (Subappalto);
- Articolo 23 (Gruppo di lavoro);
- Articolo 24 (Patto d'Integrità);
- Articolo 25 (Consenso al trattamento dei dati);
- Articolo 27 (Definizione delle Controversie);
- Articolo 28 (Disposizioni transitorie e finali).

IL SOGGETTO REALIZZATORE

L'UFFICIALE ROGANTE